

sono ammessi in seno all'ordinamento giuridico generale per svolgervi funzioni da questo ritenute utili e quindi tutelate, non possono ricevere dal commercio giuridico soltanto vantaggi, ma devono adempiere anche le prestazioni di cui quei vantaggi sono l'equivalente economico. In questa situazione nulla vi è di strano che un credito sorga senza una relazione intersubiettiva tra debitore e creditore, giacchè, come alle volte pure accade in casi analoghi il nesso tra dovere di prestazione e diritto alla prestazione è posto dallo stesso ordinamento giuridico.

Comunque la opinione diversa espressa dalla Corte di merito può essere discutibile, ma non può dirsi erronea e in ogni caso non infirma la esattezza della decisione sul punto essenziale della questione, che è quello relativo alla irrilevanza del principio della esteriorizzazione quale criterio su cui fondare la responsabilità di società irregolari dei loro soci. — *Omissis*.

Con il quinto ed ultimo motivo viene censurata la sentenza della Corte torinese per avere affermato contrariamente a quanto avevano ritenuto i primi giudici che i creditori del fallimento possono essere sentiti come testimoni nel processo fallimentare dato che ad esso normalmente non possono partecipare.

Si deduce che con tale affermazione quella Corte abbia fatto confusione tra legittimazione all'azione e legittimazione all'intervento e abbia violato l'art. 246 codice di procedura civile.

Anche quest'ultima censura è del tutto inconsistente.

Anzitutto va rilevato che il principio affermato nella sentenza impugnata non ha avuto una decisiva importanza nel complesso della decisione, perchè la Corte di merito a quel principio si è richiamata unicamente per dire che se alcuni testimoni, nell'indicare i fatti da cui doveva desumersi il vincolo sociale che legava l'Attolini al Bocchetta, avevano anche riferito circostanze apprese dai creditori del fallimento ciò non aveva alcuna rilevanza, in quanto a costoro, non legittimati a intervenire nel giudizio fallimentare, non si sarebbe potuto negare, in base all'art. 246 codice di proc. civile, la capacità a testimoniare che invece avevano negato i primi giudici.

Ma a prescindere da questo rilievo, non può dirsi erroneo il principio affermato dalla Corte di merito. Infatti, se è vero, come è indubitabile, che i creditori possono intervenire nel giudizio fallimentare solo quando abbiano da far valere diritti particolari e quindi diversi da quelle generiche ragioni di credito che si sommano in quelle della massa fallimentare e che vengono fatte valere del curatore, discende da ciò l'ovvia conseguenza che non può ad essi applicarsi l'incapacità a testimoniare stabilita dall'art. 246 codice di proc. civile, dato che tale incapacità sorge solo quando l'inten-

resse che l'eventuale testimone ha nella causa possa legittimare la sua partecipazione al giudizio, il che, ripetesi, non può accadere tranne in situazioni particolari per i crediti del fallimento.

Naturalmente sarà poi compito del giudice di valutare, come per ogni altro testimone, la testimonianza resa da detti creditori e di sceverarne quanto la particolare situazione di costoro possa concorrere a rendere sospetta o non attendibile la testimonianza stessa. — *Omissis*.

III SEZIONE, 4 luglio 1953, n. 2085 — VALENZI *Presidente* — MASTROPASQUA *Estensore* — BERRI P. M. (conf.). — Associazione Calcio Torino (avv. ti Sequi, Cobianchi, Nicolò e Bianco) - Soc. A.L.I. (avv. ti Marino, Ferri e Vassalli).

Conferma App. Torino, 23 gennaio 1952.

Trasporto marittimo ed aereo — Trasporto aereo internazionale — Convenzione di Varsavia — Legittimazione ad agire contro il vettore (L. 19 maggio 1932, n. 841, articoli 17, 20, 21).

Persone fisiche e giuridiche — Associazione non riconosciuta — Associazioni sportive — Rapporti coi giocatori — Diritti personali.

Responsabilità civile — Danno ingiusto — Lesione di diritto di credito — Ammissibilità (Codice civile, art. 2043).

Responsabilità civile — Nesso causale — Morte di giocatore — Danno dell'associazione sportiva — Non risarcibilità (Codice civile, articoli 1223, 2043).

La convenzione di Varsavia sul traffico aereo internazionale non esclude la possibilità di azioni contro il vettore in base alla sua colpa aquiliana, nè determina quali siano le persone legittimate a promuoverle (1).

L'associazione sportiva può essere considerata (anche) come azienda (recte: impresa) in senso tecnico-giuridico, ma di essa non fanno parte le persone dei giocatori. Questi sono legati da un semplice rapporto di prestazione d'opera all'associazione, la quale vanta nei loro confronti un semplice diritto di credito (2).

Può aversi danno ingiusto anche in dipendenza della lesione di un diritto di credito, ma, per essere risarcibile, il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dell'evento (3).

Il danno subito da un'associazione calcistica in seguito alla morte dei suoi giocatori, avvenuta in un disastro aereo, non è conseguenza immediata e diretta del fatto colposo del vettore (4).

(1-4) La sentenza di primo grado (Trib. Torino, 15 settembre 1950) nella vertenza Torino - A.L.I., per il disastro di Superga, è stata pubblicata in *Giur. ital.*, 1951, I, 1, 17; quella di secondo grado (App. Torino, 23 gennaio 1952, in *Giur. ital.*, 1952, I, 2, 81, con ampia nota di richiami e di rapido commento di L[UCIANO] I[CHINO], cui si rinvia.

Dei «pareri» ivi citati sono stati pubblicati anche quelli del BARBERO, *Responsabilità aquiliana per lesione di rapporto personale*, in *Foro pad.*, 1951, III, 157 (il medesimo a. doveva più tardi ritornare sull'argomento con lo scritto *Ancora sulla responsabilità extracontrattuale per lesione di rapporto personale*, in *Foro pad.*, 1952, IV, 66); del NICOLÒ, *Struttura e contenuto del rapporto tra un'associazione calcistica e i suoi giocatori*, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 208; e di SALV. RICCOBONO, *Natura, caratteri e limiti del danno risarcibile*, in *Assic.*, 1952, II, 52.

Sulla prima massima v., più tardi: S. M., *Limiti e presupposti della responsabilità del vettore aereo nei confronti di terzi*, in *Assic.*, 1952, II, 40; v. anche la nota di giurisprudenza in *Rev. trim. dr. civ.*, 1952, 364-6.

Sulle massime 2 e 4 v. CESARINI-SFORZA, *Diritto del lavoro e diritto sportivo*, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 264; FORNARIO, *Mass. giur. lav.*, 1951, 86; MICCIO, *Valore unitario di una squadra di calcio e patrimonio dell'associazione calcistica*, in *Giust. civ.*, 1952, 87; SANFILIPPO, *Il risarcimento del danno per l'uccisione di un uomo libero nel diritto romano*, negli *Annali del sem. giur. dell'Univ. di Catania*, V (1950-51), 118; R. TUMIATI, *Il risarcimento dei danni per la tragedia di Superga*, in *Riv. dir. sportivo*, 1953, 45; TOESCA DI CASTELLAZZO, *Rapporti tra giocatori di calcio ed assoc. sportiva nel sistema del diritto, ivi*, 3; ONDEI, *I limiti soggettivi della responsabilità per danni*, in *Foro pad.*, 1952, IV, 50. La requisitoria del BERRI relativa alla sentenza di Cassazione pubblicata nel testo è inserita in *Foro pad.*, 1953, I, 861.

In America v., da un altro punto di vista: «Baseball players and the Antitrust Laws», in *Columbia L. R.*, 53 (1953), 242; «Monopoly in Manpower: Organized Baseball meets the Antitrust Laws», in *Yale L. J.*, 62 (1953), 576; «Antitrust laws not applicable to organized baseball», in *American Bar Assoc. J.*, 1953, 595. Per la casistica americana precedente v.

Omissis. — *Diritto:* Prima di scendere all'esame dei motivi del ricorso proposto dall'Associazione calcio Torino questa Corte deve proporsi un'indagine di carattere preliminare diretta a stabilire a quali norme di legge devesi far capo per la risoluzione della controversia in esame. Tale indagine questo Supremo Collegio deve compiere *ex officio* in aderenza a quelli che sono i suoi compiti istituzionali che principalmente gli affidano di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e quindi indipendentemente dai motivi del ricorso incidentale della resistente Società A.L.I. Flotte Riunite che alla stessa indagine condurrebbero ma soltanto in via subordinata e condizionata all'eventuale accoglimento del ricorso principale.

Si tratta di gravissimo sinistro occorso ad un aereo in volo e nel corso di attuazione di un trasporto di persone da Lisbona (Portogallo) a Torino, nel quale sinistro dolorosamente perirono tutti coloro, viaggiatori ed equipaggio, che si trovavano a bordo, ed è oggetto di contesa lo stabilire se il vettore, in ipotesi responsabile di quel sinistro, sia tenuto al risarcimento dei danni, oltre che nei confronti degli aventi causa dai viaggiatori rimasti uccisi, anche nei confronti di terzi che a lor volta hanno risentito danno per effetto della morte di quelli.

È indiscutibile che si è in tema di trasporto aereo da qualificarsi internazionale ai sensi della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, convenzione di cui l'Italia è Stato contraente avendola sottoscritta al momento della sua formazione e successivamente ratificata e resa esecutiva nello Stato con legge 19 maggio 1932, n. 841, mentre il Portogallo vi ha dal canto suo aderito in data 20 marzo 1947. La convenzione suddetta, giusta il suo primo articolo, si applica infatti a tutti i trasporti aerei che sono da considerare internazionali a termini della convenzione stessa e tali sono tutti quelli, per quanto qui interessa, in cui, per effetto della stipulazione interceduta fra le parti, la località di partenza e quella di destinazione sono situate sul territorio di due Stati diversi entrambi aderenti alla convenzione. Il carattere di trasporto internazionale discende dunque da elementi esclusivamente obbiettivi con completa astrazione dalla nazionalità dei soggetti contraenti e dal luogo di stipulazione del contratto.

Ciò detto devesi d'altra parte osservare che le norme della convenzione di Varsavia non valgono a risolvere la controversia, conclusione questa cui devesi pervenire proprio in applicazione della convenzione stessa. La detta convenzione, diretta a regolamentare in maniera uniforme il contratto di trasporto aereo, afferma anzitutto, in ordine al trasporto di persone, la responsabilità soggettiva del vettore per il danno conseguente a morte, ferite o altre lesioni personali che colpiscono il viaggiatore per accidente avvenuto a bordo dell'aeromobile o nel corso delle operazioni di imbarco e di sbarco (art. 17). A tale responsabilità (salvo l'ipotesi di colpa da parte dello stesso danneggiato separatamente regolata nell'art. 21) il vettore può sottrarsi dimostrando di avere, egli ed i suoi preposti, preso tutte le misure necessarie ad evitare il danno o che tali misure erà impossibile prendere (arti-

colo 20). Prosegue la convenzione fissando (art. 22) un limite massimo di indennizzo nei riguardi di ciascun viaggiatore (125.000 franchi) ma sancendo altresì (articolo 25) che il vettore non può invocare le disposizioni che escludono e limitano la sua responsabilità quando l'evento di danno gli sia imputabile, o sia imputabile ai suoi preposti, per dolo o per colpa che, secondo la legge del tribunale adito, sia equiparabile al dolo.

Riassunto in tal modo nelle sue linee generali il sistema accolto dalla convenzione, si potrebbe obiettare che essa in sostanza regola la responsabilità del vettore per l'inadempimento del contratto di trasporto, regola cioè la sua responsabilità per colpa contrattuale ma non regola invece la sua responsabilità per delitto o quasi-delitto che è quella sulla quale è imperniata l'azione in esame. Tale obiezione infatti è stata, o viene sollevata, naturalmente ad opposto fine, da entrambe le parti in causa; dalla ricorrente Associazione calcio Torino per sostenere, non precisamente in riferimento alla convenzione di Varsavia ma in relazione al codice della navigazione (il contenuto sostanziale dell'eccezione resta identico per l'una e per l'altra legge), che devono ritenersi escluse da limitazioni di qualsiasi genere, sia per la loro proponibilità, sia per la misura del risarcimento, le azioni fondate sulla colpa extra-contrattuale; dalla resistente Società A.L.I. Flotte Riunite per sostenere, a sua volta, che appunto perchè la convenzione di Varsavia considera soltanto la responsabilità per colpa contrattuale resta per ciò stesso esclusa la proponibilità di un'azione a diverso titolo il che sarebbe sancito — si afferma — dall'art. 24 della Convenzione stessa, il quale anche in riferimento al trasporto di persone, dispone testualmente che « toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente convention » e quindi aggiunge « sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs ».

L'interpretazione che nei sensi su esposti si vuol dare al citato art. 24 della Convenzione non può però essere condivisa da questa Corte la quale ritiene invece che con l'espressione à quelque titre que ce soit si è voluto chiarire che su qualunque titolo si fondi la responsabilità del vettore, la si faccia cioè derivare da una colpa contrattuale o da una colpa aquiliana, in tutti i casi devonsi applicare le norme della convenzione con le limitazioni in essa previste. Trattandosi di una legge internazionale diretta all'unificazione di norme di diritto privato dovevasi necessariamente tener conto delle diversità esistenti nelle varie legislazioni al fine di armonizzarle e quindi ricondurle ad una comune disciplina e ciò si è attuato proprio con la menzionata norma dell'art. 24. È ovvio infatti che il legislatore internazionale non poteva ignorare, o trascurare di considerare, che in vari paesi (e fra gli altri anche nel nostro per giurisprudenza ormai costante) e proprio in materia di trasporto di persone, è ammessa la esperibilità di azioni per risarcimento di danni da parte delle persone trasportate tanto in relazione ad una colpa contrattuale concretantesi

SERENI, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1952, pag. 1123, nota 62. Per un caso di specie v. Trib. Roma, 18 agosto 1952, in *Giur. ital.*, 1952, I, 2, 769, sentenza annotata dal BELLINI, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1953, fasc. 4.

Sulla terza massima v. LIPENS et VAN RYN, *La responsabilité du tiers complice de la violation d'un contrat*, in *Revue crit. de jurispr. belge*, 1951, 81; SANTINI, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1952, pag. 1068 e segg. (letteratura nella nota 88); TABET, *La tutela esterna dei diritti relativi*, negli *Studi in onore di Ant. Scialoja*, II, Bologna, 1953, 535.

In Inghilterra v. la noterella anonima « Procuring the breach of a contract », in *Law Quarterly R.*, 68 (1952), 364-6;

in America lo scritto del HARPER, *Interference with contractual relations-Inducing breach of contract*, in *Northwestern Univ. L. R.*, 47 (193), 873.

Fra gli scritti più remoti non menzionati nelle nostre citate note di richiami v. ONESTI, *Danni alle persone e risarcibilità*, in *Riv. dir. sportivo*, 1950, 69; MANGANI, *Il contratto sportivo del calciatore inquadrato nella teoria generale dei contratti*, ivi, 34; TOSETTO e MANESCALCHI, *Profili giuridici del fenomeno sportivo, con speciale riguardo alla materia giuridica del rapporto tra associazioni calcistiche e giocatori*, in *Foro pad.*, 1951, III, 50.

nell'inadempimento dell'obbligazione del vettore di trasportare il viaggiatore al luogo di destinazione, quanto in relazione ad una colpa extra-contrattuale tutte le volte che il medesimo fatto lesivo, oltre che violare il contratto, violi altresì il precetto giuridicamente tutelato del *neminem laedere*, azioni talvolta ammesse in concorso fra loro, tal'altra alternativamente a scelta del danneggiato.

Devesi pertanto concludere che la convenzione di Varsavia, mentre non esclude in tema di trasporto di persone la possibilità di azioni per risarcimento di danni fondate sulla responsabilità anche aquiliana del vettore, non appresta d'altra parte elementi per la determinazione di colui o di coloro cui possa spettare, in via esclusiva od in concorso, l'esercizio delle azioni stesse che anzi tale determinazione lascia espressamente impregiudicata con il più volte menzionato art. 24. Ne discende logicamente che alla detta determinazione deve pervenirsi attraverso l'applicazione delle norme e dei principi di diritto comune così come in definitiva ha fatto la Corte di merito, anche se questa vi è giunta per diversa via e cioè con riferimento, anziché alla convenzione di Varsavia, al codice della navigazione, in proposito affermando « che il titolo di responsabilità (aquiliana) invocato dall'Associazione calcio Torino non può ritenersi escluso neppure dalla specifica disciplina dettata dal codice aeronautico ». E qui è al riguardo opportuno porre in rilievo che le norme del codice della navigazione non sono dissimili da quelle della convenzione di Varsavia in quanto il detto codice, per quanto attiene alla materia in discussione, non ha fatto altro che trasferire ed attuare nell'ordinamento interno proprio le norme di quella convenzione internazionale « perchè già entrata nella nostra legislazione e del resto non discordante con i nostri principi generali », così come testualmente si esprime la Relazione al Re che accompagna il R. D. 30 marzo 1942, n. 327, con il quale fu approvato il testo definitivo del codice della navigazione. E poi appena il caso di aggiungere che non giova ulteriormente confortare l'affermazione già innanzi fatta che cioè l'azione di responsabilità, sia che venga fondata sulla colpa contrattuale o su quella extra-contrattuale del vettore aereo, deve ritenersi in tutti i casi soggetta, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave, alle previste limitazioni in ordine alla misura del risarcimento. Nel caso in esame infatti non si fa questione se spetti il risarcimento in una misura piuttosto che in un'altra, ma si tratta soltanto di stabilire in via astratta se l'Associazione calcio Torino sia o meno legittimata a proporre l'azione per responsabilità extra-contrattuale da essa instaurata in relazione alla natura dei danni lamentati ed indipendentemente dal risarcimento spettante agli aventi causa dei giocatori e dei tecnici che nel sinistro rimasero uccisi.

La questione è stata risolta in senso negativo tanto dal Tribunale quanto dalla Corte d'Appello di Torino e di ciò si duole con il suo ricorso l'Associazione calcio Torino. Prima però di prendere in esame i tre motivi sui quali il ricorso è imperniato è ancora opportuno precisare, per rispondere a contrari rilievi e per meglio chiarire un accenno già fatto, che questa Corte ritiene, anche in questa occasione, di dover riconfermare la propria, ormai da tempo, consolidata giurisprudenza secondo la quale è ammissibile il concorso della responsabilità contrattuale con quella extra-contrattuale tutte le volte che un medesimo fatto imputabile per dolo o colpa violi non solo diritti derivanti dal contratto, ma anche diritti che alla persona offesa spettano indipendentemente dal contratto stesso; principio questo che trova particolare applicazione proprio in tema di trasporto di persone dove la responsabilità del vettore, sia diretta che per fatto dei suoi preposti, più facilmente e più chiaramente

si presenta profilabile sotto il duplice aspetto della responsabilità per inadempimento del contratto di trasporto e per fatto illecito come risulta senz'altro palese (naturalmente in via di semplice esemplificazione) nel caso dell'autista che cagioni danno alle persone trasportate per aver spinto l'automezzo a velocità eccessiva o per manovre inutilmente pericolose, o del pilota, per rimanere nel campo aeronautico, che si abbandoni, nell'esecuzione del trasporto, ad acrobazie o a pericolosi virtuosismi e trascuri le comuni norme di prudenza. Naturalmente una volta ammessa la possibilità di azioni per risarcimento di danni fondate sulla responsabilità extra-contrattuale del vettore in relazione a sinistri che colpiscano il viaggiatore durante l'effettuazione del trasporto, resta a vedere, e di ciò si terrà parola in seguito, chi possa legittimamente proporre azioni del genere ed in relazione a quali danni.

Passando finalmente all'esame dei tre mezzi di ricorso e prescindendo da particolari censure di carattere del tutto secondario sulle quali non giova soffermarsi, perchè incidenti su semplici argomentazioni della sentenza impugnata, di per se stesse prive di concreta rilevanza sulla decisione, si che questa non ne rimarrebbe vulnerata anche se le argomentazioni stesse fossero, in ipotesi, erronee, si osserva che il ricorso ha per fondamentale contenuto la pretesa violazione di norme e di principi di diritto in ordine alla estensione della tutela che, attraverso il disposto dell'art. 2043 codice civile, la legge appresta a chi subisca danno da fatto illecito altrui, per cui si sostiene con il primo mezzo che tale tutela spetti, dando luogo a risarcimento di danni, non soltanto per la lesione di diritti dalla dottrina qualificati assoluti, quelli cioè che tradizionalmente si affermano *erga omnes* e che attengono alla protezione della personalità umana ed alla intangibilità delle cose come il diritto alla vita, all'integrità personale, alla libertà, all'onore ed i diritti reali in genere, ma anche in relazione ai così detti diritti relativi, e cioè ai diritti di credito in genere, tutelati soltanto nei confronti del debitore inadempiente e ciò ogni qualvolta questi diritti relativi risultino definitivamente ed irreparabilmente compromessi od annullati in conseguenza del fatto illecito del terzo come nel caso del diritto a prestazioni per loro natura infungibili e pertanto non più ottenibili dal debitore di cui sia stata colposamente cagionata la morte, determinandosi in tali ipotesi — si afferma — « un danno diretto concorrente col danno egualmente diretto sofferto dalla vittima o da chi per essa ».

Si sostiene poi con il secondo e terzo mezzo che in ogni caso nella specie si tratterebbe di lesione di un diritto assoluto, tale dovendosi ritenere quello « sulla composta entità consistente nella squadra, e costituente l'azienda dell'associazione o il nucleo essenziale del patrimonio aziendale », nonchè quello che l'associazione ha sul calciatore ingaggiato di cui, secondo l'ordinamento sportivo, dispone come di cosa propria.

È il caso di dire subito in relazione a questi due ultimi motivi, che sulla lesione di un diritto assoluto, di un *ius in re*, sulla squadra come tale o sui singoli giocatori che la compongono, non può questa Corte convenire. Le abili, ma pur sempre artificiose, costruzioni od argomentazioni in riguardo proposte e svolte dai patroni della ricorrente associazione e da quei giuristi, certamente egregi, e che in pareri *pro veritate* le medesime tesi hanno sostenute, non appagano, mentre è vano il riferimento ad un ordine sportivo, ed in particolare calcistico, non recepito nell'ordinamento giuridico positivo e le cui norme quindi mai potrebbero essere tenute in considerazione se, in ipotesi, contrastanti con i principi informativi del diritto comune.

A
spor
lità
i giu
qual
va i
tutte
part
sto
giur
sonc
vorc
lifica
i giu
all'a
stazi
dell'
stazi
ness
sulla
dei
ne c
dica
inse
plus
gari
ch'es
in c
può
qual
rio s
cipi
pers
getti
Nè
in ev
li av
giati
cont
tizza
corru
oppu
corp
mai,
cont
vità
giuri
stanz
tratt
nièn
poter
essi
per
merr
se er
appa
tiva
al di
rire
e vic
sono
I
prosp
que
no g
la se
che l
fin q
Fo
stanc
sione

A parte la possibilità di considerare un'associazione sportiva come azienda in senso tecnico-giuridico, possibilità sulla quale, contrariamente a quanto hanno ritenuto i giudici di merito, potrebbe anche convenirsi ma sulla quale ai fini della questione qui in discussione non giova indugiare con approfondita indagine, è decisivo, a tutto concedere, osservare che i beni che entrano a far parte dell'organizzazione aziendale non mutano per questo natura, nè acquistano una diversa e più ampia tutela giuridica di quella loro propria, onde se beni dell'azienda sono, con gli altri, anche i servizi, cioè le energie di lavoro di dirigenti e di collaboratori dai più ai meno qualificati (ed in tale categoria dovrebbero, se mai, rientrare i giocatori ed i tecnici di una squadra di calcio), i quali all'azienda sono avvinti da un comune rapporto di prestazione d'opera, è ovvio che il bene aziendale a servizio dell'impresa è rappresentato dal diritto della detta prestazione, diritto che è esclusivamente di credito, mentre nessun diritto di diverso genere acquista l'imprenditore sulla persona stessa del lavoratore il quale essendo uno dei soggetti del rapporto di lavoro non può certo essere contemporaneamente l'oggetto. Nè la posizione giuridica del calciatore muta per il fatto che egli venga ad inserirsi in una squadra anche se questa rappresenta un *plus* qualitativo e quantitativo rispetto ai singoli gregari; la squadra infatti è costituita di persone ed anch'essa, al pari dei singoli componenti, viene pur sempre in considerazione per la prestazione di giuoco che dà o può dare e non già come un complesso di beni reali quali un gregge od una biblioteca; ritenendo il contrario si cozza indubbiamente contro i fondamentali principi del nostro diritto secondo i quali le universalità di persone, al pari dei singoli individui, possono essere soggetti ma non oggetti di diritto.

Nè vale, per quanto attiene ai singoli giocatori, porre in evidenza le particolari caratteristiche del rapporto che li avvince all'ente sportivo dal quale sono stati ingaggiati, nonchè degli ampi poteri dispositivi, oltre che di controllo, dell'ente stesso sui propri giocatori per ipotizzare quindi una specie di sovranità dell'ente ed una correlativa specie di sudditanza sportiva del calciatore, oppure una sottospecie di diritto reale, un quasi *ius in corpore* a favore dell'associazione; tutto ciò potrebbe, se mai, condurre a far considerare atipici quei particolari contratti che attengono alla prestazione di alcune attività agonistiche, ma non basta a snaturarne la essenza giuridica che nelle sue linee fondamentali e nel suo sostanziale contenuto resta pur sempre quella di un contratto di lavoro, fonte soltanto di un diritto di credito e niente di più. È poi appena il caso di aggiungere che i poteri di disposizione dell'associazione per quanto ampi essi siano e le conseguenti limitazioni che ne derivano per il giocatore non giungono fino al punto di sopprimere ogni volontà e libertà, nè lo potrebbero, perchè, se entro certi limiti, restrizioni e controlli possono anche apparire giustificati dalla natura stessa dell'attività sportiva in genere e di alcune branche di essa in particolare, al di là non è peraltro consentito di arrivare senza ferire gli insopprimibili attributi della personalità umana e violare quei fondamentali principi etici e sociali che sono alla base del nostro ordinamento giuridico.

I giudici di merito, ripudiando le tesi come sopra prospettate dalla Associazione calcio Torino, hanno dunque esattamente giudicato e poichè il loro giudizio hanno giustificato con completa ed esauriente motivazione, la sentenza impugnata senz'altro si sottrae alle censure che le sono state mosse con i due ultimi mezzi di ricorso fin qui presi in esame.

Fondamentali per la risoluzione della controversia restano peraltro le questioni che si pongono in discussione con il primo motivo con il quale, affermata anzi-

tutto l'irrelevanza, ai fini dell'art. 2043 codice civile, di una distinzione fra violazione di diritti assoluti e violazione di diritti relativi, si sostiene che, anche a ritenere che il diritto dell'associazione ricorrente verso i propri giocatori e la squadra da essi formata sia un semplice diritto di credito, i giudici di appello hanno tuttavia errato nel negare appunto, partendo dalla distinzione fra diritti assoluti e relativi, la risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione di questi ultimi ravvisando il difetto di un nesso di causalità immediata e diretta fra il danno lamentato dall'associazione ed il fatto, in ipotesi, illecito addebitato alla Società A.L.I.

Anche questa ulteriore censura deve in definitiva riconoscersi inconsistente; alla tradizionale distinzione fra diritti assoluti e diritti relativi i giudici di appello hanno fatto capo per dedurne che nel caso si tratta di danno indiretto e mediato e pertanto non risarcibile ed in tale conclusione questa Corte senz'altro conviene essendo la sola che trova sicura rispondenza nelle norme di diritto positivo alle quali chi è chiamato ad applicare la legge deve anzitutto e necessariamente far capo prescindendo da elaborazioni dottrinali che, quantunque meritevoli di attenta considerazione, tuttavia se ne discostano. Ora, è bensì vero che l'art. 2043 codice civile non pone la distinzione fra diritti assoluti e relativi per cui, anche se con maggior frequenza l'ingiustizia del danno che vale a renderlo risarcibile si profila in relazione alla lesione di diritti assoluti, non è tuttavia da escludere che danno ingiusto possa aversi anche in dipendenza della lesione di un diritto relativo così come ne è riprova il costante e non più discusso riconoscimento della legittimazione ad agire in favore di chi vanta un credito alimentare (diritto questo sicuramente relativo) verso colui che sia rimasto ucciso per dolo o colpa ad altri imputabile; tutto ciò non può però portare a negligere la norma restrittiva dell'art. 1223 codice civile, applicabile anche in tema di risarcimento di danni da fatto illecito per espresso richiamo dell'art. 2056 codice civile, norma che pone un invalicabile limite alla indefinita serie di danni, che diversamente potrebbero ritenersi risarcibili, con il riconoscere tali soltanto quelli che sono conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo. Un simile nesso di immediata e diretta dipendenza dal fatto lesivo non sussiste, ed è stato quindi giustamente escluso, nel caso di specie in relazione ai danni lamentati dal Torino, in quanto essi si ricollegano alla lesione di un diritto che a sua volta è conseguenza della lesione di altro diritto su quello prevalente e preminente.

Sostanzialmente si afferma cosa esatta quando si dice che dal sinistro è derivata la lesione di due distinti diritti facenti capo a diversi soggetti (ed in ipotesi altri diritti ancora possono essere stati lesi), ma ciò non importa la indifferenziata risarcibilità dei danni conseguenti alla lesione dell'uno e dell'altro anche se entrambi sono stati lesi insieme e contemporaneamente. Tale circostanza puramente cronologica non vale invero a porre sullo stesso piano i due diritti di obbiettiva diversa natura e prevalenza e tanto meno vale a far considerare alla stessa stregua come ugualmente dirette ed immediate, *rispetto all'unico evento lesivo*, conseguenze dannose che sono dirette ed immediate soltanto rispetto alla violazione del diritto cui si riconnettono mentre fra loro sono in rapporto di derivazione e subordinazione. Non inesattamente quindi, per escludere il nesso di causalità immediata e diretta fra il danno lamentato dall'Associazione calcio Torino ed il sinistro occorso all'aereo, la sentenza ha fatto riferimento alla lesione di un diritto relativo (quale è quello dell'associazione alle prestazioni sportive dei suoi atleti) per il tramite della preventiva e preminente lesione di un diritto assoluto rappresentato dal diritto alla integrità personale di co-

loro che nel disastro di Superga perdettero immaturamente la vita. Può essere non superfluo porre ancora in rilievo che il nesso derivativo di un danno dall'altro sarebbe senz'altro emerso in maniera palese se nel sinistro i giocatori del Torino, anziché perdere la vita, avessero riportate soltanto lesioni, tali però da porli egualmente nell'impossibilità di dare all'associazione le prestazioni alle quali si erano obbligati; in tal caso infatti sarebbe apparsa ovvia la distinzione fra il danno diretto ed immediato facente capo personalmente ai giocatori ed il danno puramente indiretto e mediato risentito dall'associazione, ed è intuitivo che la situazione non muta sol perchè quei giocatori sono disgraziatamente periti.

Non occorrerebbe dire di più per giungere alla relazione anche del primo mezzo di ricorso, tuttavia la Corte non può esimersi dal tener parola di quei suoi precedenti giudicati cui la ricorrente associazione ha fatto riferimento addirittura segnalandoli come costituenti una « quasi confutazione *ante litteram* della sentenza impugnata ».

In un caso in cui, a seguito di annullamento di matrimonio con attribuzione di un assegno alimentare alla moglie, veniva contestato il diritto di costei a pretendere il risarcimento di danni da chi per colpa aveva cagionato la morte del già suo marito, questa Corte con pronuncia n. 2840 del 19 luglio 1935, in cui, dopo aver considerato che il diritto agli alimenti è così intimamente collegato con la vita di chi è tenuto a prestarli da doversi il diritto stesso considerare come immediatamente e direttamente protetto dalla norma che impone a chiunque il rispetto della vita umana, ha in via di massima enunciato il principio che danneggiati dalla morte di alcuno dovuta a fatto illecito devono ritenersi tutti coloro che avevano diritto a conseguire dal defunto un'utilità patrimoniale per obbligazione destinata ad estinguersi con la morte dell'obbligato e quindi non trasmissibile ai di lui eredi. Da ciò la difesa della ricorrente associazione ha tratto argomento per sostenere l'applicabilità del su enunciato principio al caso in esame osservando che quell'utilità che l'associazione aveva diritto a conseguire dai giocatori ingaggiati, in riferimento anche alla infungibilità della prestazione dovuta al loro particolare valore, è rimasta irreparabilmente e definitivamente annullata in conseguenza della loro morte. Simile argomentazione non ha però pregio perchè, non solo essa trascura la particolare natura del diritto alimentare che da sola giustificerebbe un'interpretazione equamente lata delle norme di legge al caso applicabili, ma soprattutto perchè non tiene conto di una circostanza di decisivo rilievo che cioè deve trattarsi di diritti di credito che si estinguono con la morte dell'obbligato ed *esclusivamente* per effetto di questa, concetto che pur ricorre nella motivazione della citata sentenza del 1935. Ora, è precisamente la rilevata *esclusività* della causa determinativa dell'estinzione del diritto che porta inevitabilmente a distinguere fra diritto ad una prestazione di natura alimentare e diritto a prestazioni di diverso genere; il primo, salvo l'alea normale dell'incapacità patrimoniale del debitore comune a tutti i diritti di credito, è soggetto ad estinzione *unicamente* per effetto della morte del debitore e legittimamente quindi può considerarsi in collegamento immediato e diretto con tale evento, ciò invece non si verifica in relazione a diritti aventi per oggetto altre prestazioni di carattere personale, come tali importanti obbligazioni non trasmissibili agli eredi, perchè in questi casi la morte del debitore costituisce uno soltanto fra i tanti altri eventi che egualmente possono condurre alla definitiva perdita del diritto. E proprio in relazione al caso in esame è di tutta evidenza che l'*utilitas* derivante dalla personale attività dei calciatori del Torino poteva venir meno in qualsiasi momento, oltre che per

la loro morte comunque determinata, anche per una infinità di altre cause della più varia natura che non giova elencare, a cominciare addirittura da un volontario inadempimento degli stessi obbligati sempre, in ipotesi, possibile malgrado le rigorose clausole del contratto di ingaggio. Nè al riguardo varrebbe contrapporre che l'inadempimento volontario dà luogo a risarcimento di danni perchè ciò costituisce anzi un altro elemento di differenziazione fra le prestazioni alimentari e tutte le altre che pur abbiano come presupposto la permanenza in vita del debitore, in quanto le prime sono direttamente realizzabili in via forzata mentre le altre lo sono soltanto per equivalente attraverso cioè il risarcimento del danno.

La richiamata sentenza non giova dunque alla tesi del Torino come del pari non le giova l'altra, sempre di questa Corte, n. 2411 del 17 luglio 1940, in *Massimario Giurisprudenza ital.*, 1940, 603, alla quale pure ha fatto riferimento la ricorrente; trattasi infatti di decisione squisitamente di specie che come tale non può essere utilmente invocata quale precedente giurisprudenziale. La menzionata sentenza enuncia anzitutto il principio che « colui che ha avuto rapporti economico-contrattuali con la persona perita in seguito ad incidente derivato da colpa di un terzo non può pretendere da questo ultimo i danni per la morte del socio o dipendente, trattandosi generalmente di danni indiretti giuridicamente non risarcibili » e quindi aggiunge: « Tuttavia deve ammettersi, sia pure in via eccezionale e con le opportune cautele accertative, che il pregiudizio assunto invece carattere diretto allorché nella configurazione del rapporto contrattuale turbato, la posizione del soggetto, poscia colpito dal sinistro, appaia così intimamente congegnata, con necessario immediato riguardo alla sua persona, da assurgere ad elemento veramente essenziale insostituibile nel fenomeno produttivo ». E qui, a prescindere da ogni considerazione in ordine al prospettato caso di eccezione, è opportuno precisare che si trattava di una coaffittanza agraria assunta da due fratelli, che quello rimasto ucciso per incidente stradale aveva funzioni preminenti nella conduzione del podere e che appunto perchè trattavasi, come pone in evidenza la sentenza, di un rapporto di stretta collaborazione imperniato sulla reciproca familiare fiducia, ricorreva un'ipotesi di vera insostituibilità del defunto non potendo il suo posto, con identità di condizioni, essere preso da un estraneo. Caso di specie dunque non solo, ma per di più di specie del tutto eccezionale che ben si differenzia da quello qui in discussione. Un fratello quando ne manchino altri, è certamente insostituibile; un calciatore non lo è altrettanto, o almeno non lo è con la medesima assoluta, perchè la stessa accampata infungibilità della prestazione non può ritenersi così assoluta come la si fa apparire non potendosi del tutto escludere la possibilità di sostituire uno o più eccellenti calciatori con altrettanti non meno eccellenti, tanto più poi che la scelta oggi si estende anche fuori i confini della Patria. — *Omissis*.

III Sezio
siden
(cont
Carr

Responsa
alla
lere
spett
genit
civil

Nel ca
intender
della pe
con la p
il fatto c
mento c
lanza (1)

Nel ca
to illecit
vivente,
comples
impossit
nitore si
che egli
dei figli

Omiss
quanto
dal giud
capace
ciò che
ticolo 2
minore
ciò che
sposizio
meritev
tato dal
capacità
fatto da

Omiss
zione d
persona
nata og
rispond
aveva l
in cui
una de
distinzi

Per c
distinzi
guito c
la resp
fini de
soltant
dell'art

(1-2)
stinzi
sabilità
intende
illeciti
tutela,
a note
in mo
identici
lo com
nuta a
viene l
il fatto
vigilan